

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1872

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MATTARELLI GINO, BALDELLI, FUSARO,
ANDREUCCI, DE CAPUA, BISANTIS, CASTELLUCCI**

Presentata il 20 dicembre 1959

Sistemazione nel ruolo organico del personale inquadrate nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, avente per oggetto l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, vennero inquadrati nel ruolo aggiunto gli impiegati appartenenti al ruolo speciale transitorio, istituito con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, prevedendo per essi anche una progressione giuridica limitata alle prime due qualifiche di ciascuna carriera (direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria).

Non v'è dubbio che si sia voluto in tal modo avviare alla normalizzazione la posizione giuridica del personale dei ruoli speciali transitori, avvicinandola sensibilmente, tanto sotto il profilo giuridico che economico, allo statuto del personale dei ruoli organici.

La predetta normalizzazione, tuttavia non è apparsa ispirata a criteri di equità e di giustizia. Infatti, con la legge 9 agosto 1954, n. 658, vennero soppressi i ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari ed il personale appartenente a detti ruoli venne inquadrato nel ruolo organico.

Inoltre con la legge 17 febbraio 1958, n. 60, avente per oggetto la modificazione

del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sono stati inquadrati nel ruolo organico degli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto ed al soppresso ruolo speciale transitorio.

Con tale provvedimento si è venuti incontro alle esigenze di gran parte del personale ed alle necessità delle amministrazioni per l'adeguamento degli organici in base alle attuali esigenze.

Però, con le disposizioni sopra richiamate, si sono venute a creare disparità di trattamento fra gli impiegati della pubblica Amministrazione, con notevole disagio sia morale che economico del restante personale dipendente dalle altre Amministrazioni che, come il precedente, presta servizio allo stesso Stato.

In ordine a questi motivi, la presente proposta di legge prevede la sistemazione nel ruolo organico di tutto il personale dell'Amministrazione pubblica, appartenente al ruolo aggiunto, venendosi così a sanare una quanto mai preoccupante situazione di disagio che si manifesta fra i dipendenti delle varie Amministrazioni dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. istituiti

con decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, ed i ruoli aggiunti istituiti con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

ART. 2.

Gli impiegati già facenti parte del ruolo speciale transitorio e del ruolo aggiunto sono iscritti dalla stessa data di pubblicazione della presente legge, nel ruolo organico, con un'anzianità utile, agli effetti dell'inquadramento e della successiva progressione di carriera, corrispondente a quella già posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

Gli impiegati dei predetti ruoli, assunti nel ruolo organico, conservano a titolo di assegno personale utile a pensione, da riasorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado o per promozioni, le eccedenze eventuali dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio o ruolo aggiunto sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impiegati che, avendo compiuto l'anzianità richiesta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ancora ottenuto il relativo provvedimento formale.

ART. 3.

Gli impiegati non di ruolo che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora compiuto l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, saranno collocati in soprannumero nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle corrispondenti carriere, allorché avranno compiuto l'anzianità prescritta per tale inquadramento.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con gli stanziamenti relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio degli stati di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.